

N. 01555/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06723/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6723 del 2014, proposto da:
Impresud S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio Caserta in Napoli, Via Parco Margherita, n. 34;

contro

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti Provveditorato Interregionale Oopp Campania e Molise, Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;
Comune di Trentola Ducenta, n.c.;

nei confronti di

Consorzio Sinergie a R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 323;

per l'annullamento

con ricorso originario:

del decreto di aggiudicazione definitiva n. 42106 del 17 dicembre 2014 in favore del Consorzio Sinergie s.r.l. del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per tre anni nel territorio del Comune di Trentola Ducenta e di tutti gli atti presupposti e consequenziale;

nonché per il risarcimento dei danni ed il subentro nell'aggiudicazione.

con ricorso incidentale:

- per l'esclusione della Impresud s.r.l. dalla gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Consorzio Sinergie A.R.L.;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente IMPRESUD ha partecipato alla procedura finalizzata all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Trentola Ducenta, per un importo a base di gara di Euro 2.832. 646,76 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Il Consorzio Sinergie s.r.l., in un primo momento, è risultato aggiudicatario provvisorio nella seduta di gara del 28.2.2014, avendo offerto un ribasso del 9,359%, mentre la Impresud si è classificata al secondo posto (ribasso dell'8,610%) e la ditta Alba Paciello all'ultimo posto (ribasso del 2,416%); nella seduta del 7.5.2014 la stazione appaltante lo escludeva dalla gara per avere prodotto un

certificato di qualità relativo ad un settore di accreditamento diverso da quello prescritto dal bando (segnatamente il certificato BS OHSAS 18001:2007).

A seguito dell'accoglimento del ricorso in sede giurisdizionale (Tar Campania – Napoli, IV, n. 3621 del 2014) il consorzio controinteressato è stato nuovamente individuato quale aggiudicatario con il provvedimento in questa sede gravato.

Deduce l'illegittimità del contratto di avvalimento stipulato fra il Consorzio aggiudicatario ed il Consorzio GEMA, in quanto attinente ad un requisito non avvalibile (iscrizione all'albo gestori rifiuti) e comunque perché avrebbe ad oggetto automezzi non idonei e difformi rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis per l'espletamento del servizio.

A sua volta con ricorso incidentale il consorzio contesta la legittimità della partecipazione della seconda graduata e odierna ricorrente IMPRESUD, deducendo violazione art. 38 codice appalti, violazione della lex specialis, eccesso di potere, atteso che la stessa sarebbe carente dei requisiti di moralità ex art. 38 lett c) d.lgs n. 163 del 2006, avendo riportato il legale rappresentante una condanna penale per reato specifico connesso al tipo di attività., nonché carente dei requisiti di cui all'art. 38 lettera m), essendo il legale rappresentante della ditta vittima di reati estorsivi di varia natura, ed avrebbe altresì dovuto essere esclusa per avere omesso di rendere le dichiarazioni di onorabilità relative al suo procuratore speciale; violazione dell'art. 46 e 82 codice appalti, per mancata rispondenza dell'offerta economica della contro interessata alle prescrizioni di legge che impongono l'indicazione specifica degli oneri per la sicurezza.

Si è difesa l'amministrazione che insiste per la reiezione dell'impugnazione.

A seguito del rinvio dell'11 febbraio 2014, all'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso incidentale ed il ricorso principale sono entrambi fondati.

1.2. Le eccezioni preliminari sollevate dal consorzio controinteressato non meritano seguito.

Quanto all'incertezza del ricorso, se è vero che l'intestazione non appare rituale (non essendovi menzione né della procedura di gara, né della stazione appaltante), tuttavia dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo (e dalle relate di notifica) emergono in maniera lineare i dati essenziali ai fini dell'identificazione del petitum e della causa petendi.

La dedotta inammissibilità per formazione del giudicato è parimenti infondata, poiché la decisione del Tribunale (sent. n. 3621 del 2014 citata) ha rimesso gli atti alla stazione appaltante per il prosieguo della gara, con la conseguenza che il nuovo provvedimento di aggiudicazione disciplina ex novo l'assetto degli interessi coinvolti, mentre la preclusione del giudicato, quale evoluzione naturale dell'effetto conformativo della sentenza, può predicarsi unicamente sul profilo specificamente affrontato in quella sede (possessione di un valido certificato BS OHSAS 18001:2007). Questa considerazione smentisce anche la evocata carenza di interesse della Impresud alla decisione.

2. Passando allo scrutinio del merito dell'appello, occorre preliminarmente chiarire l'ordine logico di esame dei motivi dedotti a fondamento dell'impugnazione.

Nelle controversie aventi a oggetto procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici, il ricorso incidentale c.d. escludente, che mira cioè ad ottenere l'accertamento della doverosità dell'esclusione dalla procedura della ricorrente e che comporta, ove accolto, la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso principale, deve essere esaminato prima di quello principale e l'esame incrociato deve essere ammesso nella sola ipotesi in cui nella procedura sono state presentate solo due offerte e i vizi reciprocamente dedotti nel ricorso principale e in quello incidentale attengono alla medesima fase procedimentale e afferiscono alla stessa categoria, tra quelle catalogate nella richiamata decisione (C.d.S., Ad. Plen. 25

febbraio 2014, n. 9). Nel caso in esame l'esclusione della terza partecipante (Alba Paciello) e la tipologia di censure spiegate nei ricorsi incrociati impone la disamina di entrambe le impugnazioni.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 38, lett. c) del codice dei contratti pubblici, poiché Francesco **Iavazzi** (titolare della Impresud), in sede di dichiarazione, ha segnalato di aver subito una sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

3.1. È bene premettere che l'articolo 38, d.lgs. n. 163/2006 menziona i c.d. requisiti di ordine morale, aventi carattere generale, nel senso che devono essere posseduti da tutti i concorrenti in qualsivoglia gara di appalto. Essi differiscono dai requisiti c.d. speciali, che riguardano non il profilo <<morale>>, ma la capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria, e che variano a seconda del tipo di appalto e di oggetto della prestazione. La mancanza dei requisiti generali si traduce in altrettante cause di esclusione.

L'articolo 38 elenca da un lato requisiti (e conseguenti cause di esclusione) il cui accertamento è <<oggettivo>>, e non implica valutazione alcuna, ad es. il fallimento, la pendenza di un procedimento di prevenzione, e dall'altro lato requisiti (e conseguenti cause di esclusione), il cui accertamento implica una valutazione da parte della stazione appaltante: ad es. la condanna per reati <<gravi>> incidenti sulla <<moralità professionale>>, la <<grave negligenza>> nell'esecuzione di precedenti contratti, le violazioni <<gravi>> in materia previdenziale.

3.2. Ciò posto, occorre indagare in ordine alla correttezza della valutazione di affidabilità morale espressa dalla stazione appaltante, nonostante la presenza di un pregiudizio penale contravvenzionale (reato previsto e punito dall'articolo 256, comma 4, del d. lgs. n. 152 del 2006: per aver illecitamente stoccato i rifiuti di cui al

codice CER 20.03.07 senza autorizzazione e sversamento dei rifiuti speciali in corso d'acqua non autorizzato), punito con pena sospesa di 2.500 euro di ammenda ed accertato nel maggio 2008.

In proposito è utile evidenziare che la Commissione di gara, nel verbale n. 1 del 10 gennaio 2014, ha richiesto un'integrazione documentale, ammettendolo con riserva alla successiva fase di gara, con nota n. 892 del 13.1.2014; la Impresud ha prodotto la documentazione richiesta (con note acquisite al protocollo del 20 e 21 gennaio 2014); la Commissione, con verbale tenutosi in seduta riservata in data 21.2.2014 ha verificato con esito positivo la documentazione prodotta da Impresud.

Su sollecitazione del Collegio, la parte ha depositato tale ultimo verbale, da cui emerge che l'amministrazione non ha sciolto espressamente la riserva sulla sussistenza del requisito di moralità, ma ha implicitamente ritenuto soddisfatti i requisiti, ammettendo l'impresa alle fasi successive della procedura di aggiudicazione.

3.3. In punto di diritto giova precisare che la norma in esame costituisce presidio dell'interesse dell'Amministrazione di non contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano adeguata moralità professionale; condizioni perché l'esclusione consegua alla condanna sono la gravità del reato ed il riflesso dello stesso sulla moralità professionale (Cons. St., VI, 4 giugno 2010, n. 3560).

La gravità del reato deve, quindi, essere valutata in relazione a quest'ultimo elemento, ai fini del cui apprezzamento non può non rilevare, a parere del Collegio, non solo il riferimento all'ambito professionale imprenditoriale del singolo concorrente o la più o meno diretta relazione del reato con l'oggetto del contratto per il cui affidamento è stata indetta la gara, ma soprattutto l'idoneità della condotta penalmente illecita posta in essere a ledere valori e beni giuridici, al cui rispetto e tutela la condotta del concorrente ad un pubblico appalto debba

necessariamente risultare improntata, in forza dell'inderogabilità dei valori stessi nel settore dei contratti pubblici.

Tenuto conto che il legislatore ha lasciato alla stazione appaltante un margine di apprezzamento sull'incidenza del reato sulla moralità professionale e sull'offensività per lo Stato e per la Comunità (v. Cons. St., V, 11 maggio 2010, n. 2822), non appare congruo l'operato della stazione appaltante, alla quale spettava il compito di valutare l'incidenza sulla moralità professionale con riguardo alla fattispecie contravvenzionale posta in essere dal rappresentante dell'impresa odierna ricorrente.

Vale sul punto sottolineare la rilevanza del reato per cui è intervenuta condanna in relazione alla specificità dei fatti rispetto alla gestione dell'appalto.

Pertanto, ai fini della valutazione della compromissione dell'affidabilità morale e professionale, l'amministrazione non poteva nel caso di specie assolutamente prescindere dall'esistenza di una siffatta condanna penale passata in giudicato, tanto più che essa stessa ha richiesto chiarimenti, riservandosi la decisione all'esito degli approfondimenti istruttori. È dunque mancata, nella fattispecie all'esame, la dovuta considerazione della condanna stessa, ai fini del riscontro della discussa sussistenza della causa di esclusione di cui si tratta, in termini di gravità del reato incidente sulla moralità professionale: e ciò sia in astratto (avuto riguardo alla natura del bene giuridico protetto dalla norma penale), sia in concreto, con riferimento specifico al caso di specie, che avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione a valutare il fatto quale oggettivamente grave. D'altra parte a fronte di un episodio non troppo risalente la società ricorrente non ha evidenziato alcun elemento (di dissociazione o di resipiscenza) atto a scolorire la rilevanza dell'episodio sulla valutazione di moralità professionale.

Pertanto, tenuto conto che è mancata una esplicita valutazione sulla perdurante attualità del disvalore della condotta, non si può escludere che il reato sia

sufficiente a minare il necessario rapporto fiduciario con la p.a. ed a supportare la verifica negativa dei requisiti prevista dall'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006.

4. L'accoglimento del ricorso incidentale, come detto, non è idoneo a paralizzare le censure introdotte con il ricorso principale, le quali anch'esse attengono al difetto dei requisiti di partecipazione alla gara.

4.1. È d'uopo, allora, esaminare il primo motivo del ricorso principale, con cui si contesta l'utilizzabilità dell'istituto dell'avvalimento in relazione al requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti.

L'istituto dell'avvalimento, di derivazione comunitaria, è finalizzato a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche, consentendo alle imprese non munite dei requisiti partecipativi, di giovare delle capacità tecniche ed economico-finanziarie di altre imprese; il principio generale che permea l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il concorrente, per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche, nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e richiesti dal relativo bando, è abilitato a fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi, ai quali può ricorrere tramite la stipulazione, appunto, di un contratto di avvalimento (Cons. St., sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251).

E' stato rilevato, tra l'altro, che esso può essere utilizzato anche per dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di qualità, atteso che la disciplina del codice non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale istituto (che ha pertanto una portata generale), fermo restando l'onere del concorrente di dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito

di qualità (Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887; 7 aprile 2014, n. 1636; sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 135; sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125), e quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto (Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 294).

4.2. Sebbene la tematica sia oggetto di orientamenti diversi, fino all'entrata in vigore dell'articolo 49, comma 1 bis, Codice Contratti (introdotto dall'art. 34, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014), che vieta il ricorso all'avvalimento per dimostrare l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie, l'orientamento prevalente ritiene che, come è consentito l'avvalimento per il requisito dell'attestazione della certificazione SOA, deve allo stesso modo lo stesso ritenersi ammissibile anche per l'iscrizione all'Albo, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività (cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 794/2012; TAR Campania. Napoli, sez. I, n. 5371/2012; *idem*, sez. VIII, n. 4524/2013; TAR Veneto, Venezia, sez. 1, n. 765/2013).

A tale conclusione si è pervenuti nonostante il revirement dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), che in origine aveva considerato ammissibile il ricorso all'avvalimento riguardo al requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (cfr. Parere n. 106 del 27 giugno 2012) e poi ha aderito alla tesi contraria, evidenziando che, per tale iscrizione, si richiedono particolari capacità tecniche dell'operatore economico e configuri uno status (deliberazione n. 28 del 19 giugno 2013 – che a sua volta richiama la determinazione n. 2 del 1° agosto 2012).

4.3. Assume valore decisivo la considerazione che l'art. 50, comma 4, d. lgs. n. 163/2006 estende l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di avvalimento

dell'attestazione SOA, ai sistemi legali riguardanti le attestazioni o le qualificazioni nel settore degli appalti di servizi o di forniture.

Da ciò consegue che, se è consentito l'avvalimento per l'attestazione SOA, lo stesso deve in via analoga considerarsi ammissibile anche per l'iscrizione all'Albo in argomento, la quale attesta la capacità a svolgere una determinata attività (nella specie, in virtù del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006; cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 8 gennaio 2014, n. 11).

Ciò spiegherebbe, evidentemente, anche l'intervento del legislatore, inteso ad innovare l'ambito applicativo dell'istituto dell'avvalimento in ragione della peculiare delicatezza che il settore (gestione rifiuti) ha attraversato nell'ordinamento interno. Sul punto non è senza significato la circostanza che anche l'articolo 63, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE ritiene possibile il ricorso all'avvalimento con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 58, paragrafo 3, e tecnico-professionale ex art. 58, paragrafo 4, intenzionalmente non includendo i requisiti di abilitazione all'esercizio di attività professionale di cui all'articolo 58, paragrafo 2, dir. cit. (CGA, sentenza 21 gennaio 2015 n. 35).

4.4. Peraltro, nel caso di specie, il Consorzio resistente ha fatto ricorso all'avvalimento, non per l'iscrizione all'Albo ma, esclusivamente, per raggiungere la categoria di qualificazione "1 Classe E", richiesta dalla lex specialis e della quale la società non è formalmente in possesso.

La Categoria 1 dell'Albo Gestori Ambientali, suddivisa in 6 Classi, si riferisce alla popolazione complessivamente servita: in particolare la classe E comprende la popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti.

La categoria in questione, quindi, a differenza delle altre (da 2 a 8), non si raggiunge in relazione alla quantità annua di rifiuti trattati ed alla dotazione tecnica di risorse e mezzi specifici utilizzati per acquisire una determinata capacità

operativa, ma attiene alla capacità organizzativa dell'azienda nel suo complesso riguardo alla gestione di un bacino di utenti, numericamente determinato.

5. Con gli altri connessi motivi, la ricorrente IMPRESUD rileva, in ogni caso, che il contratto di avvalimento stipulato il 7 gennaio 2014 tra il Consorzio Sinergie ed il Consorzio Gema, relativo al prestito del requisito della Categoria 1 Classe E, alla Categoria 4 - Classe E ed alla Categoria 5 – Classe F dell'Albo Gestori Ambientali, al fatturato specifico ed al contratto di punta, sarebbe insoddisfacente, perché consentirebbe lo svuotamento del requisito ed in ogni caso sarebbe riferito alla dotazioni di automezzi non idonei o comunque estranei alla disponibilità dell'ausiliaria

La censura è fondata.

Ed invero nel caso di specie, sebbene il contratto di avvalimento in questione non si sia limitato ad una generica ed astratta disponibilità di risorse, non prevede che la ditta ausiliaria metta a disposizione della concorrente l'intera organizzazione aziendale, ma esclusivamente il personale (genericamente individuato con le qualifiche, ma senza i nominativi) e gli automezzi, dettagliatamente indicati mediante il riferimento alla tipologia (Autocompattatore – Gasolone – Porter – Spazzatrice – Lava Strade), al modello (Iveco Strails – Renault Truck – Nissan Cab Star – Piaggio – Farid Jonson – Iveco E120) ed al numero di targa.

5.1. Orbene, a fronte del prestito di tutti i requisiti di organizzazioni richiesti dalla lex specialis di gara (Categorie, servizi analoghi, numero medio di personale), il contratto di avvalimento, oltre ad essere lacunoso (perché avrebbe dovuto indicare il prestito di tutti gli elementi dell'organizzazione aziendale), si pone in contrasto con l'esigenza di determinatezza che presiede alla disposizione dell'art. 49 del codice dei contratti.

Come infatti recentemente ribadito da C.S. Sez. III, 17.6.2014 n. 3058, la parte principale e quella ausiliaria devono infatti impegnarsi a mettere a disposizione non

il solo requisito soggettivo “quale mero valore astratto”, dovendo invece risultare con chiarezza che l’ausiliaria presti “le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti” (C.S., Sez. VI, 13.6.2013 n. 7755, C.S., Sez. III, 18.4.2011, n. 2344). L’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento “oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza ed indeterminabilità del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio” (C.S. Sez. VI, 8.5.2014, n. 2365).

In particolare il contratto di avvalimento “non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, che snaturerebbe l’istituto, in elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo col frustare anche la funzione di garanzia” (Cons. St., III, 22 gennaio 2014 n. 294; in termini analoghi Cons. St., III, 17 giugno 2014 n. 3057). Ciò si traduce nella necessità che nel contratto siano adeguatamente indicati, a seconda dei casi, il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara nonché gli specifici fattori della produzione e tutte le risorse che hanno permesso all’ausiliaria di eseguire le prestazioni analoghe nel periodo richiesto dal bando.

5.2. Vale soggiungere che in relazione alla disponibilità degli automezzi, il Consorzio resistente ha prodotto i certificati di noleggio a lungo termine degli automezzi in questione eccetto che per uno, per cui sotto tale profilo appare

violata la dotazione necessaria richiesta dal disciplinare di gara (pagina 7); alcuni automezzi risultano immatricolati prima del 2008, onde, a norma del medesimo disciplinare, gli stessi non sono utilizzabili; infine a fronte della richiesta di 4 navette con compattatore da 5 mc l'ausiliaria ha prestato 4 "gasoloni" (automezzi idonei), che in realtà sono invece automezzi a vasca aperta (nello stesso contratto di avvalimento si specifica che gli automezzi sono "nissan cab star" e non "gasoloni").

6. L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale comportano l'annullamento dell'ammissione delle due concorrenti alla gara (e conseguentemente la caducazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva), con obbligo per la stazione appaltante di procedere ad un nuova procedura di affidamento.

6.1. Il risarcimento dei danni non è quindi dovuto, sia per il ristoro in forma specifica (ripetizione della gara), sia per la mancanza di ingiustizia del danno, non avendo la ricorrente i requisiti per aspirare ad ottenere il bene della vita agognato.

7. La soccombenza reciproca è causa di compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, e su quello incidentale, li accoglie entrambi e per l'effetto annulla la procedura di aggiudicazione. Respinge la richiesta risarcitoria. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)